



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 32/15 del 23.6.2015

**Criteri di gestione obbligatori (CGO) e norme per il mantenimento dei terreni in buone  
condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)  
di cui agli articoli 93 e 94 e a norma dell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## SETTORE

**Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno**

**TEMA PRINCIPALE:** Acque

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)**

**Articoli 4 e 5**

### Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006. Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
  - Art.74, lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”:
    - “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
  - Art. 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:
    - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).
- Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Recepimento regionale**

- Piano Tutela delle Acque (PTA) approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 14/16 del 4 aprile 2006, all'interno del quale vengono indicate le zone vulnerabili, le zone potenzialmente vulnerabili e le zone scarsamente vulnerabili. (BURAS 30 giugno 2006, n. 21, S.S. n. 9)
- Delibera della Giunta Regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005 “Direttiva 91/676 CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da fonti agricole. Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”. (BURAS 1 marzo 2005, n. 7, S.S. n. 3)
- Delibera della Giunta Regionale n. 4/13 del 31 gennaio 2006 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione preliminare del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea”.
- Delibera della Giunta Regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione definitiva del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea”. (BURAS 13 maggio 2006, n. 15, S.S. n. 6 del n. 2)
- Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” Art. 51 c. 1 lett. d), in merito all'attribuzione delle funzioni di ricevimento delle comunicazioni per l'utilizzo a fini agronomici dei fertilizzanti azotati. (BURAS 20 giugno 2006, n. 20)
- Decreto interassessoriale n. 22/III del 25 luglio 2006 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale “Istituzione Organismo Alta Sorveglianza sull'attuazione del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006”. (BURAS 18 agosto 2006, n. 27)
- Decreto interassessoriale n. 23/III del 28 luglio 2006 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale “Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006: definizione delle istruzioni tecnico operative, della modulistica e dei limiti di accettabilità di rame, zinco e fosforo”. (BURAS 28 agosto 2006, n. 28, S.S. n. 18)
- Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici”, con la quale è stata istituita, presso la Presidenza, la nuova Direzione Generale denominata “Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna”, resa operativa con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/3 del 13.05.2008. Pertanto le attività in precedenza in capo all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Servizio tutela delle



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

acque dal marzo 2009 sono transitate presso la nuova Direzione generale del distretto idrografico - "Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità", tra le quali rientrano le attività connesse all'attuazione del Programma d'azione della zona vulnerabile da nitrati di Arborea. (BURAS del 14 dicembre 2006, n. 41)

- Determinazione interdirettoriale n. 0014137/Det/391 del 09.05.2007 dei Direttori Generali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell'art. 6 del decreto interassessoriale n. 23/III del 28 luglio 2006 in merito alla modifica della modulistica prevista dal Programma d'azione per la zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006: definizione delle istruzioni tecnico operative della modulistica e dei limiti di accettabilità di rame, zinco e fosforo. (BURAS 25 maggio 2007, n. 17)
- Delibera della Giunta Regionale n. 69/25 del 10.12.2008 recante Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi", art. 11 "Utilizzazione agronomica": per le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fino all'emanazione di apposita disciplina regionale, si applicano i criteri e le norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006, fermo restando quanto previsto dal Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola di Arborea, dall'art. 51 c. 1 lett. d) della L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 e, per quanto non in contrasto, dall'art. 15 del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 21 gennaio 1997, n. 34. (BURAS 19 febbraio 2009, n. 6, S.S. n. 6)
- Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 21 gennaio 1997, n. 34 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili", art. 15 relativo all'utilizzazione agronomica di reflui di aziende zootecniche aventi un carico non superiore a 40 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno agricolo, per quanto non in contrasto con le norme successivamente emanate. (BURAS 11 febbraio 1997, n. 5). Testo integrato con il Decreto Assessoriale 23 giugno 1997 n. 1699 (BURAS 10 luglio 1997, n. 21) e con il Decreto Assessoriale 19 dicembre 1997 n. 3734 (BURAS 29 dicembre 1997, n. 39).
- Deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2008 , n. 72/12 (BURAS 19 febbraio 2009 n. 6) relativa alla modifica del Programma d'Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006.

In tale deliberazione, in sintesi, è previsto esplicitamente che in caso di conferimento attraverso autobotte all'impianto di depurazione il preliminare pretrattamento tendente ad eliminare la frazione solida (croste, paglia, sabbie ect.) può essere fatto anche nell'area del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

predetto impianto.

Le aziende dovranno, inoltre, sottoscrivere un accordo formale con il gestore dell'impianto nel quale si attesta la destinazione del sottoprodotto all'utilizzo in azienda oltre all'impegno relativo al ritrasporto dello stesso sottoprodotto. Qualora, invece, l'azienda conferente il refluo mediante autobotte non sottoscriva l'impegno al ritrasporto e riutilizzo del sottoprodotto, alla stessa saranno addebitati i costi in base alla qualità del refluo conferito più quello derivante dal costo di smaltimento dei rifiuti derivanti dal processo di separazione solida.

- Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna del 25 febbraio 2010, n. 1 "Adozione del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna";
- Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna del 3 giugno 2010, n. 1 "Primo aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna adottato con delibera del Comitato del 25 febbraio 2010, n.1"
- Delibera della Giunta Regionale n. 30/14 del 3 agosto 2010 "Riesame e revisione del Programma d'Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea (Delib.G.R. n. 14/17 del 4.4.2006). Art. 5, paragrafo 7, della Direttiva 91/676/CEE. Proroga del Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi dell'art. 92, comma 8, lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006.". Approvazione della proroga del Piano fino al 30 giugno 2011 ed entro il 30 novembre 2011 riesame ed eventuale rielaborazione del Programma d'Azione.
- Delibera della Giunta Regionale n. 27/37 del 19 giugno 2012 recante D.Lgs. 152/2006, art. 92. Proroga del termine per il riesame e la revisione del Programma d'Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea ( DGR n. 14/17 del 4 aprile 2006) e proroga del Piano di Monitoraggio e Controllo.
- Delibera della Giunta Regionale n. 7/17 del 5 febbraio 2013 recante Conferma zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea (DGR n. 1/12 del 18 gennaio 2005) in attuazione dell'art. 36 comma 7 ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221 del 17.12.2012, proroga del termine per il riesame e la revisione del Programma d'Azione (DGR n. 14/17 del 04 aprile 2006) e proroga del Piano di Monitoraggio e Controllo.
- Delibera della Giunta Regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013 recante Disciplina Regionale di recepimento del DM 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152".
- Delibera della Giunta Regionale n. 50/12 del 3 dicembre 2013 " Disciplina Regionale di recepimento del DM 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152. Differimento termini di presentazione della comunicazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

21/34 del 5 giugno 2013.”

- Delibera della Giunta Regionale n. 23/8 del 25 giugno 2014 “Disciplina regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.”. Differimento dei termini di presentazione della comunicazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013 successivamente modificati dalla deliberazione n. 50/12 del 3 dicembre 2013 e dei tempi di realizzazione e adeguamento dei contenitori di stoccaggio di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013.”

#### **Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE**

La zona individuata è quella relativa alla cartografia allegata alla delibera della Giunta Regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da fonti agricole. Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”. (BURAS 1 marzo 2005, n. 7, S.S. n. 3). L'inquadramento geografico corrispondente è dato da un'area che si estende per circa 55 kmq nel settore settentrionale del Campidano, ricadente interamente nel territorio comunale di Arborea, e delimitata a nord dallo Stagno di S'Ena Arrubia, ad est dal Canale delle Acque Medie, a sud dal Rio Mogoro e dagli Stagni di San Giovanni e di Marceddi ed a ovest dalle acque del Golfo di Oristano e degli Stagni di Corru S'Ittiri e Pauli Pirastu.

#### **Amministrazioni e Organismi cui è demandata l'alta sorveglianza, il monitoraggio ed il controllo sull'attuazione ed efficacia del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea**

- Alla Regione è riservata l'alta sorveglianza sull'attuazione del Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea attraverso un apposito Organismo costituito dal Direttore Generale della Presidenza – “Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna” e dal Direttore Generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. Tale organismo ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni si avvale del Tavolo di lavoro permanente di cui alla deliberazione G.R. n. 4/13 del 31.01.2006.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Alla Provincia di Oristano e al Dipartimento di Oristano dell'Agencia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) è demandata la definizione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), approvato con DGP n. 238 del 14/11/2006. Alla Provincia di Oristano è demandato il controllo sugli adempimenti tecnico-amministrativi a carico delle aziende agricole e l'applicazione delle relative sanzioni, ed all'ARPAS - Dipartimento di Oristano è demandato il monitoraggio ambientale, così come definito nel PMC.

### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

### **Descrizione degli impegni**

A norma dell'articolo 22, comma 1, del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, a livello regionale il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma del titolo III della Disciplina Regionale di recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013 e ss.mm.ii "Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152" e da quanto stabilito dal Programma d'Azione approvato con DGR n. 14/17 del 4 aprile 2006 e ss.mm.ii. e dalla normativa sopra menzionata, si distinguono, in sintesi, le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali) e dei fertilizzanti..

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

### **Ambito di applicazione:**

Tutte le superfici come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015

### **Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, il presente standard prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

#### a) Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO1 e, in caso di adesione ai contratti agroambientali del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.


#### b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente standard, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

*Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

*Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

*Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

*Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.*

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia-di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

**A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, a livello regionale vige la norma sopra descritta come fissata nel citato DM n.180/2015.**

Con la DGR n. 53/24 del 4 dicembre 2009 "Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE). Caratterizzazione dei Corpi Idrici Superficiali del distretto idrografico della Sardegna. Identificazione dei corpi idrici per le diverse categorie dell'analisi delle pressioni e degli impatti", la Regione Sardegna ha individuato i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

### **Deroghe**

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalla Regione Sardegna con la DGR n. 53/24 del 4 dicembre 2009.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
3. oliveti
4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 5 del DM 180/2015.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.**

**Ambito di applicazione:**

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015.

**Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

**Intervento della Regione Sardegna**

A norma dell'articolo 22, comma 1, del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, la presente norma prevede:

**per gli agricoltori che utilizzano acque irrigue distribuite dai Consorzi di bonifica:**

- l'utilizzo dell'acqua irrigua secondo le disposizioni del Consorzio di Bonifica di appartenenza;

**per gli agricoltori che utilizzano per irrigare acque sotterranee o superficiali :**

(Le modalità per l'uso dell'acqua pubblica a scopo irriguo si distinguono in 3 modalità distinte sia in base alla provenienza dell'acqua sia in base alla portata richiesta)

- la concessione all'uso irriguo rilasciata dalla provincia di competenza per acque sotterranee (Concessione all'uso da pozzo Decreto assessoriale n° 676 del 19.07.1996) nel caso di portate inferiori ai 10 l/s con durata disposta nei regolamenti provinciali e con relativo pagamento del canone di concessione e delle spese di controllo connesse;
- la concessione di derivazione pluriennale rilasciata dal Servizio del Genio Civile Competente per territorio per acque sotterranee per portate superiori a 10 l/s e per acque superficiali (fiumi, sorgenti, laghi). La durata massima delle concessioni di derivazione per uso irriguo può essere di 40 anni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- licenza di attingimento di acque superficiali rilasciata dalla provincia competente per territorio, con durata pari ad una stagione irrigua e che prevede precisi vincoli in termini di giorni e ore in cui si può irrigare.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola**

**Ambito di applicazione:**

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015.

**Descrizione degli impegni**

Al fine di assicurare la protezione delle acque sotterranee è previsto il divieto di scarico diretto.

**Intervento della Regione Sardegna**

A norma dell'articolo 22, comma 1 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, la norma prevede i seguenti impegni:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
  - 1 - assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
  - 2 - autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
  - 3 - rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del DLgs n. 152/2006) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del DLgs n. 152/2006) fatto salvo per gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche (comma 1 e 4 art. 124 del DLgs n. 152/2006) e le acque reflue a queste assimilate provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura (lettera a comma 7 art. 101 del DLgs n. 152/2006). Come disposto dall'art. 13 comma 3 della Disciplina Regionale degli scarichi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DGR n. 69/25 del 10 dicembre 2008, le aziende di cui all'art. 101 comma 7 lettera b) del DLgs n. 152/2006 sono comunque soggette ad autorizzazione anche nel caso in cui recapitano i reflui assimilati in rete fognaria.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del DLgs n. 152/2006) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del DLgs n. 152/2006 e art. 13 della DGR n. 69/25 del 10 dicembre 2008, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue urbane, ivi comprese le acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in rete fognaria, nei corpi idrici superficiali o a riutilizzare il refluo affinato nel rispetto dei vincoli sulle distanze dal più vicino corpo idrico superficiale e dei criteri e dei valori limite di cui all'art. 14 della DGR n. 69/25 del 10 dicembre 2008.

E' vietato lo scarico di acque reflue industriali sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per gli scarichi destinati al riutilizzo e per gli scarichi per i quali sia accertata, da parte dell'autorità competente, l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in fognatura o in corpi idrici superficiali. Resta fermo, comunque, il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

parte terza del DLgs n. 152/2006.

È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Ai fini della presente BCAA3, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**TEMA PRINCIPALE:** Suolo e stock di carbonio

#### BCAA 4 – Copertura minima del suolo

##### **Ambito di applicazione:**

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015.

##### **Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
  - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
  - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

##### **Intervento della Regione Sardegna**

A norma dell'articolo 22, comma 1, del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- in relazione all'impegno a)
  - assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- in relazione all'impegno b) l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole:
  - per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile;
  - per le colture permanenti si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 1 dicembre e il 28 febbraio;
  - o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire rispettivamente:

- per le superfici a seminativo e i pascoli dal 15 gennaio;
- per le colture permanenti dal 1 dicembre.

### **Deroghe**

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

### Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi superficiali di cui dell'articolo 3, comma 5, lettera a) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015;
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015.

### Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

### Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, in particolare le disposizioni contenute nel Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui alla DGR n. 54/33 del 30.12.2004 aggiornato dalla DGR n. 17/14 del 26.04.2006 e dal successivo DPR n. 35 del 21.03.2008, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- in relazione all'impegno a):
  - realizzazione di solchi acquai temporanei per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.
  - nel caso di ricorso alla deroga per elevata acclività o dove non fosse possibile convogliare l'acqua in fossi collettori e negli alvei naturali disposti ai bordi dei campi, è previsto, in alternativa ai solchi acquai, realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.
- In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo.

### **Deroghe**

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante**

#### **Ambito di applicazione:**

Superfici a seminativo (superfici di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015.

#### **Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

#### **Intervento della Regione Sardegna**

A norma dell'articolo 22, comma 1, del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

- divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

#### **Deroghe**

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle zone di protezione speciale (ZPS) e nelle zone speciali di conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle zone di protezione speciale (ZPS) e nelle zone speciali di conservazione (ZSC);
3. per le superfici a seminativo dell'ambito di applicazione della norma, la deroga è ammessa nei periodi indicati e in applicazione e osservanza delle "Prescrizioni regionali antincendi", approvate annualmente dalla Regione Sardegna secondo le disposizioni contenute nel "Piano triennale regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", redatto ai sensi della Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000.

Alla bruciatura delle stoppie devono seguire interventi alternativi di ripristino della sostanza organica del suolo. I conduttori delle aziende agricole dovranno effettuare, nella campagna



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

agraria seguente alla bruciatura delle stoppie, prima o contestualmente alla messa in coltura, interventi finalizzati al ripristino della sostanza organica del suolo attraverso:

- coltivazione di leguminose in purezza con interrimento dei residui colturali;
- utilizzo di letame, effluenti zootecnici, stallatico<sup>1</sup>.

La deroga di cui al presente punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

---

<sup>1</sup> DM 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" come recepito dalla DGR n. 21/34 del 05.06.2013.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).**

**Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b),**

**Articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

### Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007), modificato con decreto 22 gennaio 2009 (G.U. n. 33 del 10 febbraio 2009);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 “Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del Dm 19 giugno 2009” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

### Recepimento regionale

- Delibera della Giunta Regionale n. 52/19 del 15 dicembre 2004 “Designazione di nuove Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979”.
- Legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4 “Istituzione del Parco naturale regionale “Porto Conte”.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

(BURAS 8 marzo 1999, n. 7)

- Legge regionale 26 febbraio 1999, n. 5 "Istituzione del Parco naturale regionale "Molentargius – Saline". (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 29 Aprile 2003, n. 3, art. 20, comma 12 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003) - Disposizioni nel settore ambientale. (BURAS 30 aprile 2003, n. 13 S.O. n. 5)
- Delibera della Giunta Regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 "Modifica della D.G.R. n. 36/39 del 2 agosto 1999. Procedure per l'attuazione dell'art. 31 della L.R. n. 1/1999 recante "Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale". Allegato A - Procedura di verifica/screening - Allegato B - Procedura di valutazione di impatto ambientale. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 38/32 del 2 agosto 2005 - Modifiche della delibera n. 5/11 del 15 febbraio 2005 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione d'impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della direttiva 42/2001/CE. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 9/17 del 7 marzo 2007 – Designazione di Zone di Protezione Speciale.
- Delibera della Giunta Regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, "Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della Delib. G.R. n. 24/23 del 23.4.2008". (Supplemento straordinario al Buras n. 44 dell'11 ottobre 2012)
- Delibera della Giunta Regionale n. 45/27 del 12 novembre 2012. Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente per la biodiversità, il paesaggio rurale e lo sviluppo sostenibile.
- Delibera della Giunta Regionale n. 37/18 del 12 settembre 2013 "Rete Natura 2000: Procedura di approvazione dei piani di gestione di SIC e ZPS".

### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015

### **Elenco delle Zone di Protezione Speciale in Sardegna**

Num. Progr.	Codice	Denominazione sito
1	ITB010001	Isola Asinara
2	ITB010008	Arcipelago La Maddalena



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Num. Progr.	Codice	Denominazione sito
3	ITB013011	Isola Piana di Porto Torres
4	ITB013012	Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino
5	ITB013018	Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo
6	ITB013019	Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro
7	ITB013044	Capo Caccia
8	ITB013048	Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri
9	ITB020014	Golfo di Orosei
10	ITB021103	Monti del Gennargentu
11	ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone
12	ITB023037	Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta
13	ITB023049	Monte Ortobene
14	ITB023050	Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali
15	ITB023051	Altopiano di Abbasanta
16	ITB033036	Costa di Cuglieri
17	ITB030039	Isola Mal di Ventre
18	ITB034001	Stagno di S'Ena Arrubia
19	ITB034004	Corru S'Iltiri, stagno di S. Giovanni e Marceddi'
20	ITB034005	Stagno di Pauli Maiori
21	ITB034006	Stagno di Mistras
22	ITB034007	Stagno di Sale E' Porcus
23	ITB034008	Stagno di Cabras
24	ITB040026	Isola del Toro
25	ITB040081	Isola della Vacca
26	ITB043025	Stagni di Colostrai
27	ITB043026	Isola Serpentara
28	ITB043027	Isola dei Cavoli
29	ITB043028	Capo Carbonara e Stagno di Notteri - Punta Molentis
30	ITB043032	Isola di Sant'Antioco, Capo Sperone
31	ITB043035	Costa e Entroterra tra Punta Cannoni e punta delle Oche - Isola di San Pietro
32	ITB043054	Campidano Centrale
33	ITB043055	Monte dei Sette Fratelli
34	ITB043056	Giara di Siddi
35	ITB044002	Stagno di Molentargius
36	ITB044003	Stagno di Cagliari
37	ITB044009	Foresta di Monte Arcosu

**Amministrazione responsabile:** Assessorato regionale Difesa dell'Ambiente



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, si applicano all'interno delle ZPS le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lett k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)". Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

**A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, a livello regionale vige la norma sopra descritta come fissata nel citato DM n.180/2015.**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)**

**Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

### **Recepimento nazionale**

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007), modificato con decreto 22 gennaio 2009 (G.U. n. 33 del 10 febbraio 2009);
- Decreto Ministeriale 2 aprile 2014 - Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea (G. U. Serie Generale 23.04.2014, n. 94).

### **Recepimento regionale**

- Delibera della Giunta Regionale n. 30/41 del 2 agosto 2007 “Approvazione dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS predisposti dagli Enti Locali in attuazione del bando ai sensi del POR Misura 1.5 - Rete ecologica regionale”, con la quale viene dato mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente per l’approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000.
- Legge regionale 26 febbraio 1999 n. 4 “Istituzione del Parco naturale regionale “Porto Conte”. (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- Legge regionale 26 febbraio 1999 n. 5 “Istituzione del Parco naturale regionale “Molentargius – Saline”. (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 29 Aprile 2003, n. 3, art. 20, comma 12 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003) - Disposizioni nel settore ambientale. (BURAS 30 aprile 2003, n. 13 S.O. n. 5)
- Delibera della Giunta Regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 - Modifica della Delib.G.R. n. 36/39 del 2 agosto 1999. Procedure per l’attuazione dell’art. 31 della L.R. n. 1/1999 recante “Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale”. Allegato A - Procedura di verifica/screening - Allegato B - Procedura di valutazione di impatto ambientale. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 38/32 del 2 agosto 2005 - Modifiche della delibera n. 5/11 del 15 febbraio 2005 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione d’impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della direttiva 42/2001/CE. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della Delib. G.R. n. 24/23 del 23.4.2008”. (Supplemento straordinario al BURAS n. 44 dell’11 ottobre 2012)
- Deliberazione della Giunta regionale n. 21/62 del 3.6.2010. D.P.R. n. 357/1997, art. 3, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni. Individuazione di nuovi siti Natura 2000 a mare.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 45/27 del 12.11.2012. Istituzione dell’Osservatorio regionale permanente per la biodiversità, il paesaggio rurale e lo sviluppo sostenibile.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 14/39 del 4.04.2012. Approvazione definitiva dell’ampliamento a terra e a mare del SIC ITB032228 Is Arenas.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 16/12 del 9.04.2013. Istituzione del Sito di Importanza Comunitaria “Sa Rocca Ulari” in Comune di Borutta.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 39/13 del 26.09.2013. Istituzione del Sito di Importanza Comunitaria “Grotta de Su Coloru” in Comune di Laerru.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 37/18 del 12 settembre 2013 “Rete Natura 2000: Procedura di approvazione dei piani di gestione di SIC e ZPS”.

**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, ricadenti nei SIC/ZSC.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Elenco dei Siti di Interesse Comunitario (Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 7 novembre 2013 che adotta un settimo elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea - GUUE n. L 350 del 21.12.2013)

N. Prog.	CODICE	DENOMINAZIONE
1	ITB010002	Stagno di Pilo e di Casaraccio
2	ITB010003	Stagno e ginepreto di Platamona
3	ITB010004	Foci del Coghinas
4	ITB010006	Monte Russo
5	ITB010007	Capo Testa
6	ITB010008	Arcipelago La Maddalena
7	ITB010009	Capo Figari e Isola Figarolo
8	ITB010010	Isole Tavolara, Molara e Molarotto
9	ITB010011	Stagno di San Teodoro
10	ITB010042	Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio
11	ITB010043	Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna
12	ITB010082	Isola dell'Asinara
13	ITB011102	Catena del Marghine e del Goceano
14	ITB011109	Monte Limbara
15	ITB011113	Campo di Ozieri e Pianure Compresse tra Tula e Oschiri
16	ITB011155	Lago di Baratz - Porto Ferro
17	ITB012211	Isola Rossa - Costa Paradiso
18	ITB020012	Berchida e Bidderosa
19	ITB020013	Palude di Osalla
20	ITB020014	Golfo di Orsei
21	ITB020015	Area del Monte Ferru di Tertenia
22	ITB020040	Valle del Temo
23	ITB020041	Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone
24	ITB021101	Altopiano di Campeda
25	ITB021103	Monti del Gennargentu
26	ITB021107	Monte Albo
27	ITB021156	Monte Gonare
28	ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone
29	ITB022214	Lido di Orri
30	ITB022215	Riu Sicaferba
31	ITB022217	Su de Maccioni - Texile di Aritzo
32	ITB030016	Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi

N. Prog.	CODICE	DENOMINAZIONE
33	ITB030032	Stagno di Corru S'Itiri
34	ITB030033	Stagno di Pauli Maiori di Oristano
35	ITB030034	Stagno di Mistras di Oristano
36	ITB030035	Stagno di Sale 'e Porcus
37	ITB030036	Stagno di Cabras
38	ITB030037	Stagno di Santa Giusta
39	ITB030038	Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)
40	ITB030080	Isola di Mal di Ventre e Catalano
41	ITB031104	Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu
42	ITB032201	Riu Sos Mulinos - Sos Lavros - M. Urtigu
43	ITB032219	Sassu - Cirras
44	ITB032228	Is Arenas
45	ITB032229	Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu
46	ITB032239	San Giovanni di Sinis
47	ITB032240	Castello di Medusa
48	ITB040017	Stagni di Murtas e S'Acqua Durci
49	ITB040018	Foce del Flumendosa - Sa Praia
50	ITB040019	Stagni di Colostrai e delle Saline
51	ITB040020	Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu
52	ITB040021	Costa di Cagliari
53	ITB040022	Stagno di Molentargius e territori limitrofi
54	ITB040023	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiarreddu, Laguna di Santa Gilla
55	ITB040024	Isola Rossa e Capo Teulada
56	ITB040025	Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino
57	ITB040026	Isola del Toro
58	ITB040027	Isola di San Pietro
59	ITB040028	Punta S'Aliga
60	ITB040029	Costa di Nebida
61	ITB040030	Capo Pecora
62	ITB040031	Monte Arcuentu e Rio Piscinas
63	ITB040051	Brunco de Su Monte Moru - Geremeas (Mari Pintau)
64	ITB040071	Da Piscinas a Riu Scivu



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

N. Prog.	CODICE	DENOMINAZIONE
65	ITB040081	Isola della Vacca
66	ITB041105	Foresta di Monte Arcosu
67	ITB041106	Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus
68	ITB041111	Monte Linas - Marganai
69	ITB041112	Giara di Gesturi
70	ITB042207	Canale su Longuvresu
71	ITB042208	Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore
72	ITB042209	A Nord di Sa Salina (Calasetta)
73	ITB042210	Punta Giunchera
74	ITB042216	Sa Tanca e Sa Mura - Foxi Durci
75	ITB042218	Stagno di Piscinni
76	ITB042220	Serra is Tres Portus (Sant'Antioco)
77	ITB042223	Stagno di Santa Caterina
78	ITB042225	Is Pruinis

N. Prog.	CODICE	DENOMINAZIONE
79	ITB042226	Stagno di Porto Botte
80	ITB042230	Porto Campana
81	ITB042231	Tra Forte Village e Perla Marina
82	ITB042233	Punta di Santa Giusta (Costa Rei)
83	ITB042234	Monte Mannu - Monte Ladu (colline di Monte Mannu e Monte Ladu)
84	ITB042236	Costa Rei
85	ITB042237	Monte San Mauro
86	ITB042241	Riu S. Barzolu
87	ITB042242	Torre del Poetto
88	ITB042243	Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera
89	ITB042247	Is Compinxius - Campo Dunale di Bugerru - Portixeddu
90	ITB042250	Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnese)
91	ITB042251	Corongiu de Mari

**Amministrazione responsabile:** Assessorato regionale Difesa dell'Ambiente

### Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, a livello regionale il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art.4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

**A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, a livello regionale vige la norma sopra descritta come fissata nel citato DM n.180/2015.**

Risultano approvati i seguenti Piani di Gestione che non contengono impegni aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel DM 17 ottobre 2007.

PIANI DI GESTIONE - RETE ECOLOGICA REGIONALE



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

N°	Codice	SIC	ha	Comuni effettivamente ricadenti nel SIC	Decreto Assessore di approvazione Piano di Gestione	
					N.	data
1	ITB010006	Monte Russu	1.971	Aglientu, Santa Teresa di Gallura	62	30/07/2008
2	ITB010042	Capo Caccia (con le isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio	7395	Alghero	55	30/07/2008
3	ITB032229	Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu	317	Arbus	20	28/02/2008
4	ITB040071	Da Piscinas a Riu Scivu	2854	Arbus	56	30/07/2008
5	ITB022217	Su de Maccioni - Texile di Aritzo	450	Aritzo e Belvì	106	26/11/2008
6	ITB022215	Riu Sicaderba	93,12	Arzana	101	26/11/2008
7	ITB010004	Foci del Coghinias	2.267	Badesi, Trinità d'Agultu, Vignola, Valledoria	64	30/07/2008
8	ITB020040	Valle del Temo	1947	Bosa, Suni	11	13/02/2009
9	ITB042247	Is Compinius - Campo Dunale di Buggerru Portixeddu	625	Buggerru	59	30/07/2008
10	ITB011102	Catena del Marghine e del Goceano	14.984	Bultei, Anela, Bono, Bottida, Burgos, Esporlatu, Illorai, Bolotona, Lei, Silanus	22	28/02/2008
11	ITB030034	Stagno di Mistras di Oristano	713	Cabras, Oristano	108	26/11/2008
12	ITB030039	Isola di Mal di Ventre SIC	375	Cabras	97	26/11/2008
13	ITB030080	Catalano	122	Cabras	97	26/11/2008
14	ITB032239	San Giovanni di Sinis	2,8	Cabras	108	26/11/2008
15	ITB040023	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu Laguna di Santa Gilla SIC	5928	Cagliari Capoterra Elmas Assemini	71	30/07/2008
16	ITB042208	Tra Punta Giò la Salina e Punta Maggiore	9,1	Calasetta	12	28/02/2008
17	ITB042209	A Nord di Sa Salina	4,7	Calasetta	12	28/02/2008
18	ITB042210	P. Giuchera	54	Calasetta, Sant'Antioco	12	28/02/2008
19	ITB040027	Isola di San Pietro	9275	Carloforte	10	13/02/2009
20	ITB042233	Punta di Santa Giusta (Costa Rei)	4,6	Castiadas, Muravera	69	30/07/2008
21	ITB040022	Stagno di Molentargius e territori limitrofi SIC	1279	Cagliari, Quartu Sant'Elena	102	26/11/2008
22	ITB042218	Stagno di Piscinni	443	Domus de Maria, Teulada	7	28/02/2008
23	ITB042230	Porto Campana	197	Domus de Maria	8	28/02/2008
24	ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Suercone	23.487	Dorgali, Oliena, Orgosolo, Urzulei	6	28/02/2008
25	ITB010008	Arcipelago di la Maddalena	20.956	La Maddalena, Arzachena	8	13/02/2009
26	ITB010001	Isola dell'Asinara SIC	9669	Porto Torres	63	30/07/2008
27	ITB040030	Capo Pecora	3.847	Fluminimaggiore, Arbus	66	30/07/2008
28	ITB042237	Monte San Mauro	642	Gesico, Guasila, Guamaggiore	72	30/07/2008
29	ITB041112	Giara di Gesturi	6.393	Gesturi, Albagiara, Assolo, Genuri, Genoni, Gonnosnò, Nereci, Nuragus, Setzu, Sini, Tuili	92	06/11/2008
30	ITB042226	Stagno di Porto Botte	1.227	San Giovanni Suergiu, Giba e Masainas	13	28/02/2008
31	ITB042250	Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnese)	528	Gonnese	100	26/11/2008
32	ITB040029	Costa di Nebida	8.438	Iglesias, Buggerru, Gonnese, Portoscuso	99	26/11/2008
33	ITB021101	Altopiano di Campeda	4.668	Macomer, Bortigali, Sindia	23357/DEC.A/39	09/11/2009
34	ITB041106	Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus	9.290	Burcei, San Vito, Maracalagonis, Castiadas, Sinnai	21	20/05/2009
35	ITB040018	Foce del Flumendosa - Sa Praia	520	Muravera, Villaputzu	9	28/02/2008
36	ITB042236	Costa Rei	0,52	Muravera	9	28/02/2008





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANI DI GESTIONE - RETE ECOLOGICA REGIONALE						
N°	Codice	SIC	ha	Comuni effettivamente ricadenti nel SIC	Decreto Assessore di approvazione Piano di Gestione	
					N.	data
37	ITB040019	Stagni di Colostrai e delle Saline	1151	Muravera	9	28/02/2008
38	ITB030036	Stagno di Cabras	4.806	Nurachi, Riola Sardo, Cabras	7	13/02/2009
39	ITB021156	Monte Gonare	796	Orani, Sarule	95	26/11/2008
40	ITB020013	Palude di Osalla	981	Dorgali, Orosei	14	28/02/2008
41	ITB030033	Stagno di Pauli Maiori di Oristano SIC	385	Santa Giusta, Palmas Arborea	25	28/02/2008
42	ITB010082	Isola Piana	510	Porto Torres	21	28/02/2008
43	ITB040028	Punta S'Aliga	691	Portoscuso, San Giovanni Suergiu	9	13/02/2009
44	ITB040031	Monte Arcuentu e Rio Piscinas	11.487	Gonnosfanadiga, Guspini, Arbus	13	13/02/2009
45	ITB041105	Foresta di Monte Arcosu SIC	30.353	Decimomannu, Villaspeciosa, Nuxis, Santadi, Teulada, Domus de Maria, Pula, Villa San Pietro, Sarroch, Uta, Siliqua, Assemini, Capoterra	58	30/07/2008
46	ITB021107	Monte Albo	8.999	Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Siniscola	23	28/02/2008
47	ITB030016	Stagno di S'Ena Arrubia SIC	279	Arborea, Santa Giusta	96	26/11/2008
48	ITB042207	Canale Su Longuvresu	7,9	Pula	10	26/02/2008
49	ITB042216	Sa Tanca e Sa Mura - Foxi Durci	16		10	26/02/2008
50	ITB042231	Tra Forte Village e Perla Marina	0,32		10	26/02/2008
51	ITB040051	Brunco de Su Monte Moru Geremeas (Mari Pintau)	136	Quartu	16	28/02/2008
52	ITB042223	Stagno di Santa Caterina	614	Sant'Antioco, San Giovanni Suergiu	107	26/11/2008
53	ITB010011	Stagno di San Teodoro	816	San Teodoro	12	13/02/2009
54	ITB030035	Stagno di Sale'e Porcus	697	S. Vero Milis, Riola Sardo	3	28/02/2009
55	ITB030038	Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)	594	S. Vero Milis	26	28/02/2008
56	ITB032219	Sassu Cirras	248	Santa Giusta	68	30/07/2008
57	ITB030037	Stagno di Santa Giusta SIC	1144	Oristano Santa Giusta	98	26/11/2008
58	ITB010007	Capo Testa	1.217	Santa Teresa	57	30/07/2008
59	ITB040025	Promontorio, Dune e Zona Umida di Porto Pino	2.705	Sant'Anna Arresi, Masainas, Teulada	11	28/02/2008
60	ITB040081	Isola della Vacca	60	Sant'Antioco	67	30/07/2008
61	ITB042225	Is Pruinis	95	Sant'Antioco	67	30/07/2008
62	ITB042220	Serra Is Tres Portus	258	Sant'Antioco	67	30/07/2008
63	ITB040026	Isola del Toro	63	Sant'Antioco	67	30/07/2008
64	ITB032201	Riu Sos Molinos-Sos Lavros-M. Urtigu	26	Santulussurgiu, Bonarcado	27	28/02/2008
65	ITB011155	Lago di Baratz - Porto Ferro	1.306	Sassari, Alghero	104	26/11/2008
66	ITB042234	Monti Mannu - Monti Ladu	199	Serrenti	24	28/02/2008
67	ITB020012	Berchida e Bidderosa	2.639	Orosei, Siniscola	15	28/02/2008
68	ITB042241	Riu S. Barzolu	284	Sinnai	30	28/02/2008
69	ITB040021	Costa di Cagliari	2612	Sinnai, Villasimius, Maracalagonis	29	28/02/2008
70	ITB010003	Stagno e Ginepreto di Platamona	1.618	Sorso, Sassari, Portotorres	70	30/07/2008
71	ITB010043	Coste e isolette a nord ovest della Sardegna	3731	Sassari, Stintino	19	28/02/2008
72	ITB010002	Stagno di Pilo e Casaraccio	1879	Stintino, Sassari	5	28/02/2008
73	ITB030032	Stagno di Corru S'Iltiri SIC	5699	Terralba, Arborea, Arbus, Guspini	18	28/02/2008
74	ITB040024	Isola Rossa e Capo Teulada	3713	Teulada	103	26/11/2008



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANI DI GESTIONE - RETE ECOLOGICA REGIONALE						
N°	Codice	SIC	ha	Comuni effettivamente ricadenti nel SIC	Decreto Assessore di approvazione Piano di Gestione	
					N.	data
75	ITB022214	Lido di Orri	485	Tortolì	105	26/11/2008
76	ITB012211	Isola Rossa-Costa Paradiso	5.409	Trinità d'Agultu e Vignola, Aglientu	60	30/07/2008
77	ITB041111	Monte Linas-Marganai	23626	Domusnovas, Iglesias, Arbus, Gonnosfanadiga, Fluminimaggiore, Villacidro	61	30/07/2008
78	ITB020041	Entroterra e Zona Costiera tra Bosa, Capo Marangiu e Porto Tangone	29.634	Villanova Monteleone, Bosa, Montresta, Monteleone Rocca Doria, Romana, Padria, Alghero	93	06/11/2008
79	ITB040017	Stagno di Murtas e S'Acqua Durci	745	Villaputzu	4	28/02/2008
80	ITB040020	Isola dei Cavoli Serpentara e Punta Molentis	3.427	Villasimius	28	28/02/2008
81	ITB040055	Campu Longu	107	Villasimius	17	28/02/2008
82	ITB032228	Is Arenas			DGR 20/1	28/04/2009
83	ITB031104	Media Vale del Tirso e Altopiano di Abbasanta – Rio Siddu			11	11/05/2010
84	ITB032228	Is Arenas			23	09/08/2010
85	ITB010009	Capo Figari e Isola Figarolo	851,00	Golfo Aranci	27	03/11/2011
86	ITB042242	Torre del Poetto	9,37	Cagliari	3	11/02/2011
87	ITB042243	Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera	28,00	Cagliari	3	11/02/2011



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

**BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive**

### **Ambito di applicazione:**

Tutte le superfici agricole: superfici di cui alla lettera d) dell'articolo 3 comma 5 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015.

### **Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

### **Intervento della Regione Sardegna**

A norma dell'articolo 22, comma 1, del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, a livello regionale la presente norma prevede:

- 
- il rispetto del provvedimento regionale di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio ove determini impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, alberi monumentali, oliveti e mandorleti con più di 30 anni di impianto, colture terrazzate, anche delle aree periurbane, boschi da seme, parcelle di sperimentazione forestale storica, categorie di copertura vegetale del territorio sardo di particolare rilevanza indicate nell'Allegato 2 delle NTA del PPR (DGR n. 36/7 del 5 settembre 2006 e ss.mm.ii.), biotopi di rilevante interesse, con particolare riferimento agli habitat dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e ss.mm.ii., non individuati nell'ambito della rete "Natura 2000" della Regione Sardegna o di altre normative nazionali e regionali, fascia di transizione tra ecosistemi terrestri e marini, luoghi classici caratterizzati dalla presenza di specie vegetali e faunistiche endemiche, arboreti, orti botanici e giardini storici. (ai sensi degli artt. 8, 17, 18, 38, 39, 54, 55 e dell'Allegato 2 delle NTA del PPR).
- Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

una lunghezza lineare minima di 25 metri.

- Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
- Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

### **Deroghe**

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## SETTORE

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1)

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)\* e articoli 18, 19 e 20

\*attuato in particolare da:

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.**

### **Recepimento nazionale**

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi.(G.U. n. 287 del 09/12/2008).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonchè abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 “Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

### **Recepimento regionale**

- Determinazione del Direttore del servizio prevenzione dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità n. 357 del 20 aprile 2006 di recepimento dell’Accordo Stato – Regioni 2334 del 28 luglio 2005 recante linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l’attuazione del Regolamento CE 178/2002.
- Determinazione del Direttore del servizio prevenzione dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità n. 42 del 2/2/2010 di recepimento dell’Accordo Stato – Regioni 253 del 17 dicembre 2009 recante Linee guida applicative del Regolamento CE 853/2004.
- Determinazione del Direttore del servizio prevenzione dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità n. 815 del 22/9/2010 di recepimento dell’Accordo Stato – Regioni 59 del 29/4/2010 recante Linee guida applicative del Regolamento CE 852/2004.
- Delibera della Giunta Regionale n. 44/36 del 14/12/2010 recante Linee Guida per l’esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell’ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione, ai sensi della normativa comunitaria.
- Determinazione del Direttore del servizio prevenzione dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità n. 971 del 30 luglio 2012 con la quale è stato adottato il Piano regionale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari 2012 – 2013 – 2014.
- Determinazione del Direttore del servizio prevenzione dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità n. 972 del 30 luglio 2012 con la quale è stato adottato il Piano regionale di programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale degli alimenti. Triennio 2012-2013-2014.
- Determinazione del Direttore del servizio prevenzione dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità n. 889/20 del 17 gennaio 2014 con la quale è stato adottato il Piano Regionale Residui 2014, in applicazione del D.L.vo 16 marzo 2006, n.158 e successive modifiche, completo del Piano di monitoraggio mediante test istologico. (BURAS n. 6 del 30 gennaio 2014)
- Delibera della Giunta Regionale n. 20/4 del 26.4.2011 “Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2011-2014”.
- Nota del Servizio Prevenzione dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità n. 26680 del 29.10.2012 recante procedure per il riconoscimento e la registrazione degli operatori del settore mangimi (OSM) ai



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sensi del Reg. CE n. 183/2005.

- Determinazione del Direttore del servizio prevenzione dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 72 del 1 febbraio 2013 con la quale è stato adottato il Piano regionale di controllo ufficiale sulle matrici alimentari, sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari. Revisione per gli anni – 2013 – 2014.
- Determinazione del Direttore del servizio prevenzione n. 464 del 16.05.2013 Recepimento dell'Accordo, stipulato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c del decreto legislativo 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Autonomie locali sul documento recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002" (Rep. Atti n. 20/CU del 7.02.2013). Tale recepimento attua il punto 4 del disposto dell'Accordo succitato.
- Determinazione n. 1493 del 13.12.2013 Procedure per l'attuazione dei controlli sul latte crudo destinato alla produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualità" ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 9 maggio 1991, n. 185.
- Determinazione n. 1494 del 13.12.2013 Adozione di procedure uniformi per i controlli ufficiali sugli stabilimenti di trattamento e trasformazione del latte.

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015.

### **Descrizione degli impegni**

A norma dell'articolo 22, comma 1, del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 a livello regionale, il presente CGO prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Gli operatori del settore alimentare o mangimistico devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Devono quindi essere in grado di individuare il soggetto o l'impresa da cui hanno ricevuto un prodotto e le imprese a cui hanno ceduto il prodotto, l'alimento o il mangime. A tale scopo devono sviluppare adeguati sistemi di rintracciabilità interna.

Devono garantire che negli stabilimenti da essi controllati gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare.

Essi sono anche responsabili delle procedure di ritiro dei prodotti alimentari nel caso avessero motivo di ritenere che gli alimenti da loro importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non siano conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti.

Le aziende agricole vengono interessate come fonte di produzione primaria e devono contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti.

#### Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
  - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
  - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
  - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
  - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

#### Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 2.a. gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione<sup>1</sup> di:
  - i. ogni uso di prodotti fitosanitari<sup>2</sup>;
  - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

#### Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
  - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
  - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
  - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse; la somministrazione di medicinali veterinari deve essere effettuata ai sensi della normativa pertinente, rispettando, in modo particolare, i tempi di sospensione e che gli animali sottoposti a trattamento farmacologico siano adeguatamente identificati oppure separati da quelli in mungitura;
  - iv. ufficialmente esenti da brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
  - i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
  - ii. le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte;
  - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;

<sup>1</sup> Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

<sup>2</sup> Tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
  - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
  - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
  - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati; ad una temperatura non superiore a 8°C, in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6° C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente. L'osservanza dei requisiti termici predetti non è obbligatoria quando il latte è trasformato entro le 2 ore successive alla fine della mungitura;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
  - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua destinazione.

#### Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;

#### Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari e altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5.d. tenere opportuna registrazione<sup>3</sup> di:

- i. ogni uso di prodotti fitosanitari, e biocidi;
- ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
- iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni mangime in uscita.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a. ii *assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio ancorché sono condizioni necessarie per rispetto del CGO 10.

---

<sup>3</sup> Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)**

**Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.**

### **Recepimento nazionale**

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336”(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

### **Recepimento regionale**

- Determinazione del Direttore del servizio prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità n. 55 del 29/01/2013 con la quale è stato adottato il Piano Regionale Residui 2013, in applicazione del D.L.vo 16 marzo 2006, n.158 e successive modifiche, completo del Piano di monitoraggio mediante test istologico.

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015.

### **Descrizione degli impegni**

A norma dell'articolo 22, comma 1, del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 a livello regionale il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

E' vietata la detenzione in azienda e la somministrazione mediante qualsiasi metodo agli animali d'azienda<sup>4</sup> di tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri, sostanze beta-agoniste e sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo-17 beta e dai

<sup>4</sup> Animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, volatili da cortile, i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un'azienda.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

suoi derivati sotto forma di esteri) androgena o gestagena, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante.

E' inoltre vietata:

- la detenzione in azienda di animali trattati con tali sostanze eccetto che sotto controllo ufficiale;
- l'immissione sul mercato o la macellazione per consumo umano di animali trattati;
- l'immissione sul mercato di carni o prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti da animali trattati;
- l'immissione sul mercato di animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto.

In deroga ai precedenti divieti è consentito, sotto controllo veterinario e limitatamente ad alcuni tipi di trattamento, l'uso di talune di queste sostanze a scopo terapeutico.

Tali trattamenti devono essere annotati dal veterinario in un registro vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

I proprietari o detentori degli animali sono tenuti a fornire le informazioni su richiesta delle autorità competenti e a non adottare comportamenti ostruzionistici nel corso delle ispezioni e dei prelievi necessari per l'esecuzione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

**CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)**

**Articoli 3, 4 e 5**

### Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo n. 200/2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022). GU n. 282 del 17.12.2010

### Recepimento regionale

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 03.05.2012 "Misure straordinarie di lotta alla peste suina africana. Istituzione tavolo interassessoriale".
- Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, commi da 1 a 16.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/55 del 23.09.2011 “Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive - raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il D.P.R. n. 160/2010”.
- Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 20 del 09 .07.2013 "Modifiche al Decreto attuativo del Piano straordinario di eradicazione della peste suina africana. Anni 2012-2013” recante modifiche al DAIS n. 69/2013.

### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 con allevamenti suinicoli.

**Amministrazione responsabile:** Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale - RAS

### Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 22, comma 1, del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 a livello regionale, il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola con allevamenti suinicoli:

A. COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL TRAMITE IL SUAP COMUNALE PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A1 Richiesta al Servizio veterinario competente per territorio del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
- A2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA**

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato relativamente alle movimentazioni in entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento) e relativamente ai nati e morti (entro 30 giorni dall'evento);
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
- B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN.  
Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

**C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.  
  
Nel caso in cui il tatuaggio non sia chiaramente visibile, e in tutti i soggetti con cute pigmentata nelle orecchie è altresì obbligatoria, oltre al tatuaggio di cui all'Allegato I, paragrafo 2, del D.L.vo. n. 200/2010, l'apposizione di una marca auricolare, nel padiglione auricolare destro, riportante il codice aziendale.
- C.2 Nelle aziende ricadenti nelle zone di restrizione per focolai di PSA nel domestico e/o nel selvatico, entro il 45° giorno di vita dei suini, e comunque prima di ogni movimentazione sia per vita che per il macello, oltre al tatuaggio di cui all'Allegato I, paragrafo 2, del D.L.vo. n. 200/2010, è altresì obbligatoria l'apposizione di una marca auricolare, nel padiglione auricolare destro, riportante il codice aziendale.

**Deroghe**

- 1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:
  - Identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.

- 2) Inoltre, in base all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 i detentori di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l'allevamento presso l'ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l'ente delegato i soli ingressi (mediante il modello IV).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)**

**Articoli 4 e 7**

### **Recepimento nazionale**

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»” (G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina”. (G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)

### **Recepimento regionale**

- Legge Regionale 5 marzo 2008, n.3, art. 1, commi da 1 a 16.
- Deliberazione Giunta Regionale n. 39/55 del 23.09.2011 “Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive - raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il D.P.R. n. 160/2010”.

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, con allevamenti bovini e/o bufalini.

**Amministrazione responsabile:** Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale - RAS

### **Descrizione degli impegni**



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A norma dell'articolo 22, comma 1, del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, a livello regionale, il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola con allevamenti bovini e/o bufalini:

A. COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL TRAMITE IL SUAP COMUNALE E IN BDN PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente per territorio del codice aziendale, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
- A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
  - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegnare la cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

**C: REGISTRO AZIENDALE**

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

**D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO**

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

**E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA**

- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).**

**Articoli 3, 4 e 5**

### **Recepimento nazionale**

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali". (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317. (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007)

### **Recepimento regionale**

- Legge Regionale 5 marzo 2008, n.3, art. 1, commi da 1 a 16;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/55 del 23.09.2011 "Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive - raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il D.P.R. n. 160/2010".

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, con allevamenti ovicaprini.

**Amministrazione responsabile:** Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – RAS

### **Descrizione degli impegni**

A norma dell'articolo 22, comma 1, del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, a livello regionale, il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola con allevamenti di ovini e/o caprini.

A. COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL TRAMITE IL SUAP COMUNALE E IN BDN PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A1 Richiesta al Servizio veterinario competente per territorio del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
  - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN**

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell'8/3/2012);
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale,, da registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi). La registrazione delle movimentazioni in BDN è obbligatoria entro 7 giorni dall'evento.

**C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti; Per i capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).  
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;
- C.3 Per i nati dopo il 01/01/2010: i capi ovicaprini devono essere identificati con 2 mezzi di identificazione: un mezzo elettronico associato al bolo ruminale/marca, ed una marca auricolare o un tatuaggio recanti la stessa matricola attribuita dalla BDN.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali**

**CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)**

**Articoli 7, 11, 12, 13 e 15**

### **Recepimento nazionale**

Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

### **Recepimento regionale**

- Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 615/DecA/4 del 29.04.2009 su "Piano Regionale di lotta alle Encefalopatie Spongiformi e di selezione genetica negli ovini per il periodo 2009-2012", articolo 3.
- Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 25 del 23 luglio 2013 "Proroga al 31 dicembre 2014 del DAIS n. 4 del 29 aprile 2009 concernente il "Piano Regionale di lotta alle Encefalopatie Spongiformi e di selezione genetica negli ovini per il periodo 2009 -2012."

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

### **Descrizione degli impegni**

A norma dell'articolo 22, comma 1, del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, a livello regionale, il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/2005, allegato IV, par. II, è vietata:

- a) la somministrazione agli animali d'allevamento di proteine derivate da mammiferi,
- b) la somministrazione di proteine animali trasformate, gelatina proveniente da ruminanti, prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate, fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale e dei mangimi che li contengono
- c) è vietata la somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e alimenti contenenti tali proteine
- d) ogni caso di sospetta infezione da Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) in un animale deve essere immediatamente denunciato alle autorità competenti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

In ogni caso l'allevatore è tenuto a sottoporre a controllo gli animali morti di età superiore ai 18 mesi qualora la causa della morte non sia attribuibile direttamente ad altre cause. Il livello minimo di tale sorveglianza attiva, ai sensi del D.A.I.S. N.A/4 del 29.04.2009, è di almeno 3 capi/anno.

I proprietari e i detentori degli animali infetti, sospetti infetti o sospetti di contaminazione devono attenersi alle indicazioni, alle disposizioni e ai divieti imposti dal veterinario ufficiale.





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

**CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)**

**Articolo 55, prima e seconda frase**

### Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e s.m.i.;
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 "Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179).
- Decreto del Ministro della salute 6/02/2007 "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica".
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Recepimento regionale:**

- Delibera della Giunta Regionale n. 13/1 del 30/04/2002 “Individuazione delle autorità e uffici competenti al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, al rilascio dell’autorizzazione al commercio e vendita e dell’autorizzazione all’acquisto, nonché modalità di attivazione flussi informativi dei dati sul commercio ed utilizzazione degli stessi ai sensi del DPR 290/01”.
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 385 del 26 maggio 2006 “Approvazione registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari e coadiuvanti dei prodotti fitosanitari”. (BURAS del 20 giugno 2006, n. 20)
- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”. (BURAS del 20 giugno 2006, n. 20)
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1246/DecA/45 del 26 maggio 2008 “Rilascio dell’autorizzazione all’acquisto e uso di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, ai sensi del DPR 23 aprile 2001 n. 290”. (BURAS del 9 giugno 2008, n. 19) e s.m.i.
- Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità n. 971 del 30 luglio 2012 con la quale è stato adottato il Piano regionale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari 2012 – 2013 – 2014.
- Delibera della Giunta Regionale n. 20/4 del 26.4.2011 “Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2011-2014”.
- Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità n. 72 del 1 febbraio 2013 con la quale è stato adottato il Piano regionale di controllo ufficiale sulle matrici alimentari, sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari. Revisione per gli anni – 2013 – 2014.
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 445/DecA/19 del 28 marzo 2013, concernente “D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. Procedimenti inerenti le autorizzazioni per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi. Atto di indirizzo”. (BURAS del 11 aprile 2013, n.17 )

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015.

### **Descrizione degli impegni**

A norma dell’articolo 22, comma 1, del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, a livello regionale, il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell’azienda agricola:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, transitoriamente valgono gli impegni previsti dal D.Lgs. n. 150/2012 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

- Obblighi validi per tutte le aziende:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) di cui all'allegato "A" al Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 385 del 26 maggio 2006 e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati (art. 16 comma 4 del D.lgs n.150/2012);
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
- nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);

- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):

- disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo
- disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art. 16, del D.Lgs 150/2012); questi ultimi dovranno contenere:
  - le informazioni sul prodotto acquistato;
  - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
  - dal presente criterio, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
  - alla BCAA 3,, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
  - al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## SETTORE

**Benessere degli animali**

**TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali**

**CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)**

**Articoli 3 e 4**

### **Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.)

### **Recepimento regionale**

- Nessun provvedimento regionale

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, con allevamenti bovini/bufalini.

### **Descrizione degli impegni**

A norma dell’articolo 22, comma 1, del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 a livello regionale, il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell’azienda agricola.

Tutte le aziende che allevano bovini, devono rispettare i seguenti requisiti minimi per la protezione dei vitelli (intesi come animali appartenenti alla specie bovina di età inferiore a 6 mesi) indipendentemente dall’indirizzo produttivo dell’azienda (allevamento a carne bianca, da ingrasso, da riproduzione, da latte):

- nessun vitello di età superiore alle otto settimane può essere chiuso in un recinto individuale, tranne nel caso in cui un veterinario certifichi che il suo stato di salute o il suo comportamento richieda il suo isolamento in vista di un trattamento idoneo; in questo caso le dimensioni del recinto individuale devono essere appropriate alle dimensioni dei vitelli e consentire loro un contatto diretto visivo con gli altri vitelli;
- ogni vitello allevato in gruppo, deve disporre, a seconda del peso di una superficie minima di spazio libero regolamentare. Tali disposizioni non si applicano ai vitelli mantenuti presso la loro madre per l’allattamento;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- devono essere garantite, oltre alle disposizioni contenute nell'allegato del Decreto Legislativo n. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, le norme minime di benessere riportate nell'allegato al Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126, riguardanti:
  - i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione;
  - le caratteristiche delle apparecchiature e dei circuiti elettrici e ispezione degli impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute ed il benessere dei vitelli;
  - la sistemazione dei locali: ogni vitello deve potersi sdraiare, riposare e alzarsi senza difficoltà;
  - le caratteristiche degli attacchi che vengono utilizzati per legare i vitelli;
  - l'isolamento, il riscaldamento, la ventilazione, la luminosità e il rumore all'interno dell'edificio;
  - l'ispezione almeno due volte al giorno degli animali allevati in locali di stabulazione e almeno una volta al giorno degli animali allevati all'esterno: i vitelli malati o feriti devono ricevere immediatamente le opportune cure e se del caso devono essere esaminati da un veterinario;
  - la pulitura e la disinfezione degli utensili, delle attrezzature e dei locali utilizzati;
  - l'alimentazione quotidiana dei vitelli fatta di cibo sano e adatto alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile e comunque entro le prime sei ore di vita.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)**

**Articolo 3 e articolo 4**

### **Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 – Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178)

### **Recepimento regionale**

- Nessun provvedimento regionale

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, con allevamenti suinicoli.

### **Descrizione degli impegni**

A norma dell'articolo 22, comma 1, del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, a livello regionale, il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

Tutte le aziende che detengono suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. ogni suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve disporre, a seconda del peso, di una superficie minima di spazio libero regolamentare;
- b. ogni scrofetta dopo la fecondazione e ogni scrofa, che siano allevate in gruppo, deve disporre obbligatoriamente di una superficie minima di spazio libero regolamentare, rispettivamente di 1,64 m<sup>2</sup> e 2,25 m<sup>2</sup>. Le superfici libere variano comunque a seconda della consistenza del gruppo;
- c. devono essere rispettate le indicazioni sulle caratteristiche del pavimento e delle aperture di scarico;
- d. sono vietate la costruzione o la conversione e il relativo utilizzo delle installazioni nelle quali le scrofe e scrofette sono attaccate a punti fissi;
- e. le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo per un periodo che inizia quattro settimane dopo la fecondazione e termina una settimana prima della data prevista per il parto. Devono essere rispettate le caratteristiche previste per il recinto. Tale disposizione non sono obbligatorie per le aziende che hanno meno di 10 scrofe;
- f. il sistema di alimentazione delle scrofe e scrofette allevate in gruppo deve garantire a ciascun animale una quantità sufficiente di cibo, anche in presenza di concorrenti;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- g. per calmare la fame e per soddisfare la loro necessità di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte e gravide devono ricevere una sufficiente quantità di alimenti voluminosi o ricchi di fibre, nonché alimenti di elevato tenore energetico;
- h. i suini che vengono allevati in gruppo, aggressivi, attaccati, malati o feriti possono essere messi temporaneamente in un ambiente individuale che deve permettere all'animale di girarsi se non in contrasto con specifici pareri veterinari;
- i. devono essere garantite, oltre alle disposizioni contenute nell'allegato del Decreto Legislativo n. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, le norme minime di benessere riportate nell'allegato al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, riguardanti:
  - i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e le loro dimensioni;
  - la sistemazione dei locali: ogni suino deve potersi sdraiare, riposare e alzarsi senza difficoltà e deve poter vedere altri suini;
  - l'isolamento, il riscaldamento, la ventilazione, la luminosità e il rumore all'interno dell'edificio;
  - l'ispezione almeno quotidiana degli animali: ogni suino malato o ferito viene curato tempestivamente e se del caso esaminato da un veterinario;
  - le misure che consentono di evitare l'aggressività fra animali;
  - la pulitura e la disinfezione degli utensili, delle attrezzature e dei locali utilizzati;
  - l'alimentazione quotidiana dei suini fatta di cibo sano e adatto alla loro età e al loro peso;
  - le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo.

Alcune disposizioni specifiche dell'allegato riguardano: verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso.

I Requisiti di cui ai punti b. c. e. sono validi per tutte le aziende che iniziano l'attività o vengono adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1992 e, a decorrere dal 1 gennaio 2013, per tutte le aziende.





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)**

#### **Articolo 4**

#### **Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

#### **Recepimento regionale**

- Nessun provvedimento regionale

#### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, con allevamenti zootecnici.

#### **Descrizione degli impegni**

A norma dell'articolo 22, comma 1, del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, a livello regionale, il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

I proprietari o i detentori devono adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far sì che a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili.

In particolare devono essere rispettati i seguenti punti:

- **personale:** gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.
- **controllo:** tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze. Gli animali feriti o malati vengono curati immediatamente e, ove necessario, vengono isolati in appositi locali.
- **registro:** il proprietario o il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato per un arco di tempo di almeno tre anni.
- **libertà di movimento:** anche se è legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, che gli consenta di muoversi senza inutili



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sofferenze o lesioni.

- **fabbricati e locali di stabulazione:** i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione non devono essere nocivi per gli animali, devono poter essere puliti e disinfettati e devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti continuamente ad illuminazione artificiale. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione della necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute.
- **mangimi, acqua e altre sostanze:** agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro specie, in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Tutti gli animali devono avere accesso al cibo e all'acqua ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche. Gli alimenti ed i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non devono contenere sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni. Qualsiasi altra sostanza è vietata, tranne quelle somministrate a fini terapeutici, profilattici o in previsione di un trattamento zootecnico. Inoltre, le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite in modo da ridurre i rischi di contaminazione.
- **mutilazioni:** gli interventi di mutilazione sugli animali sono consentiti solo a fini terapeutici certificati o per altri validi motivi, quali il mantenimento della qualità dei prodotti, ma devono essere effettuate solo sotto il controllo veterinario e riducendo al minimo le sofferenze dell'animale.
- **procedimenti di allevamento:** non devono essere effettuate pratiche di allevamento che possano provocare agli animali sofferenze o lesioni; sono possibili procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime, se consentiti da apposita normativa nazionale.
- **animali da pelliccia:** devono essere allevati a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere ed i bisogni etologici degli animali.

Tali obblighi sono validi per gli animali (inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi) allevati o detenuti per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli o di pellicce o per altri scopi agricoli. Non si applicano agli animali che vivono in ambiente selvatico, agli animali destinati a partecipare a gare sportive o ad attività culturali (esposizioni), agli animali da sperimentazione o da laboratorio e agli animali invertebrati.